

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RESIDENTI NEI COMUNI DI MIRANDOLA E SAN FELICE SUL PANARO

Approvato con determinazione n° 455 del 22/06/2021

Premessa:

con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 317/2020 sono state assegnate e ripartite le risorse per l'anno 2021 relative al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L.124/2013, art.6, co.5 – D.M. n. 202 del 14.5.2014).

Le risorse per la gestione del Fondo per la morosità incolpevole assegnate con atto sopracitato:

- € 25.781,82 Comune di Mirandola
- € 11.444,75 Comune di San Felice sul Panaro

saranno gestite con Bando Aperto fino al **31/12/2021**.

Art.1- Criterio di definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende *"la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare"*.

Art.2 - Requisiti d'accesso

Possono richiedere il contributo di cui al presente bando coloro che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E., possesso di regolare titolo di soggiorno o ricevuta di richiesta di rinnovo;
- titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Modena di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- altre situazioni valutabili dal Servizio Sociale previa presentazione di documentazione attestante la riduzione della capacità reddituale.

Art. 3 – Ampliamento dei beneficiari per l'anno 2021 per calo reddito da Covid-19

Al fine di rendere piu' agevole l'utilizzo delle risorse, come previsto dall'art. 1 c.2 del D.M.23/06/2020, la platea dei beneficiari e' ampliata anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, **in ragione dell'emergenza Covid-19**:

- una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
- di non disporre di sufficiente liquidita' per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori;
- di essere titolare di un contratto di locazione di unita' immobiliare registrato anche se tardivamente;
- risiedere nell'alloggio oggetto del contratto di affitto da almeno un anno (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9).

Art. 4 – Ammontare del contributo

Con riferimento alla finalizzazione del contributo, gli importi erogabili vengono così determinati:

- a) per sanare la morosità, qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore ad anni 2 (due), con conseguente rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, il contributo massimo ammonta ad € 6.000,00 e necessita dell'accordo del proprietario che diventa destinatario del contributo, erogabile in unica soluzione;
- b) per differimento dei termini dell'esecuzione: sospensione della procedura di sfratto per un massimo di mesi sei. Il contributo viene calcolato sulla base dell'importo del canone mensile d'affitto fino al massimo erogabile di € 3.000,00 e necessita dell'accordo del proprietario che diventa destinatario del contributo, erogabile in due rate trimestrali a partire dalla data di accettazione della domanda;

c) il deposito cauzionale, al fine di stipulare un nuovo contratto di locazione, prevede un contributo corrispondente a 3 mensilità e viene erogato a seguito di presentazione delle ricevute dell'avvenuto pagamento contestualmente a copia del nuovo contratto di affitto regolarmente registrato;

d) il pagamento di un contributo di sei mensilità previa registrazione del contratto di locazione a canone concordato. Il contributo viene calcolato sulla base dell'importo del canone mensile d'affitto e sarà erogato in due rate: la prima dopo tre mesi, la seconda dopo sei mesi, verificata la regolarità del pagamento dei canoni di locazione.

Per la stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato sono corrisposti i contributi di cui alle lettere c) e d) per l'importo massimo di € 5.400,00.

e) il contributo per l'affitto nel caso di calo di reddito per il covid è quantificato in n.2 mensilità con un importo massimo erogabile non superiore a € 1.000,00;

Non possono fruire del contributo punto e) coloro che hanno già beneficiato per l'anno 2021 del contributo Regionale per l'affitto (Artt. 38 e 39 L. R. n. 24/2001 e s.m.i. - D.G.R. N. 2031/2020 come modificata dalla DGR 102 del 25/01/2021 – Anno 2021)

Art. 5 – Parametrazione del contributo

L'ammontare dei contributi sopra descritti sarà ricalcolato in relazione al valore dell'ISEE corrente del nucleo familiare come di seguito:

Valore ISEE	% di contributo erogabile
Da 0 a 9.360,00 Euro	100% del contributo
Da 9.360,01 a 20.000,00 Euro	70 % del contributo
Da 20.001,00 Euro	40 % del contributo

L'Unione, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 30 marzo 2016, comunicherà alla Prefettura di Modena - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo.

L'Unione in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto o della prosecuzione dello stesso.

Art. 6 Modalità raccolta delle domande - Istruttoria e provvedimento finale

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con Dichiarazione Sostitutiva.

Il richiedente dovrà essere in possesso di apposita Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E./I.S.E.E.) ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

La domanda per la partecipazione al presente bando deve essere presentata nel periodo 01/07/2021 - 31.12.2021 e deve essere compilata unicamente sull'apposito modulo scaricabile dal sito internet www.unioneareanord.mo.it e dai siti internet dei Comuni di Mirandola e di San Felice sul Panaro.

Non saranno ammesse domande presentate o pervenute successivamente al termine di scadenza del bando.

L'Unione verifica il possesso dei requisiti e valuta la condizione di morosità incolpevole, ai fini dell'erogazione del beneficio procedendo in base all'ordine di presentazione dell'istanza. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la incompleta o inidonea documentazione trasmessa comporterà il diniego della richiesta.

L'ammissione o l'eventuale esclusione dal beneficio sarà comunicato per iscritto al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine il provvedimento di ammissione o di eventuale esclusione si intende definitivo.

I contributi di cui al presente avviso saranno erogati fino ad esaurimento del Fondo assegnato dalla Regione Emilia Romagna a ciascun Comune.

Costituisce criterio preferenziale in caso di presentazione contestuale (stesso giorno) di più istanze per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- persona ultrasettantenne;
- persona minore di 18 anni;
- persona con invalidità accertata pari ad almeno il 74%;
- persona in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

Ulteriore criterio preferenziale : valore ISEE più basso.

Art. 7 –Ricorsi

Avverso i provvedimenti definitivi, i richiedenti potranno ricorrere in via amministrativa all'autorità giudiziaria competente (T.A.R. per l'Emilia Romagna – sede di Bologna). Il ricorso dovrà essere notificato all'Istituzione e a eventuali contro interessati nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Art . 8 – Controlli

Le domande e i documenti allegati, sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 77 del DPR 445/2000 secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

Tutte le domande pervenute nel periodo di apertura del bando verranno sottoposte a controlli formali per verificare la correttezza dell'istanza.

Le dichiarazioni ISEE allegate alle domande ammesse a contributo saranno sottoposte a controlli specifici al fine di verificare quanto dichiarato

Art. 9 - Informativa Privacy

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dal 25.05.2018 del Regolamento Europeo 2016/679 Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. n. 431/1998 e di cui alla presente deliberazione e per finalità di tipo socio – assistenziale.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

L'interessato può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”: <http://www.garanteprivacy.it/>

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord nel Comune di residenza. Per ricevere l'informativa estesa rivolgersi agli sportelli sociali dei Comuni aderenti all'Ucman.

La titolarità del trattamento dei dati spetta all'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. La responsabilità al Responsabile del Servizio Integrazione e Autonomia Sociale dell'Unione di Comuni Modenesi Area Nord.

Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Integrazione e Autonomia Sociale dell'Unione di Comuni Modenesi Area Nord..